

MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ DEI B&B DELLA PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98134 del 3 giugno 2003

Pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino il 13 giugno 2003

Entrato in vigore il 28 giugno 2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 387863 del 25 ottobre 2005

Pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino il 10 novembre 2005

Entrato in vigore il 25 novembre 2005

Ulteriormente modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale
n. 49553 del 9 febbraio 2010

Pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino il 5 marzo 2010

Entrato in vigore il 20 marzo 2010

INDICE

Premessa	PG. 3
Capo I	
Il Marchio	PG. 5
Art. 1 Finalità	
Art. 2 Titolare del Marchio	
Art. 3 Caratteristiche del Marchio	
Capo II	
Comitati per il Marchio di qualità	PG. 7
Art. 4 Istituzione	
Art. 5 Funzioni	
Art. 6 Composizione del Comitato di Gestione	
Art. 7 Composizione, organi e durata del Comitato Esecutivo	
Art. 8 Composizione, nomina e durata del Comitato di Monitoraggio	
Art. 9 Requisiti dei componenti i Comitati	
Art. 10 Funzionamento dei Comitati	
Capo III	
Attribuzione ed uso del Marchio di qualità	PG. 12
Art. 11 Ambiti di valutazione	
Art. 12 Requisiti per l'ottenimento del Marchio	
Art. 13 Modalità per richiedere l'ottenimento del Marchio	
Art. 14 Accertamento dei requisiti	
Art. 15 Attribuzione e revoca del Marchio	
Art. 16 La formazione	
Art. 17 Modalità e diritto all'uso del Marchio	
Art. 18 Tutela del Marchio	
Capo IV	
Disposizioni finali	PG. 16
Art. 19 Aggiornamenti e revisioni del Regolamento	
Art. 20 Obbligo di riservatezza	
Art. 21 Entrata in vigore	

PREMESSA

La Provincia di Torino, nell'ottica di sviluppare i servizi ricettivi extra - alberghieri, ha concentrato la sua attenzione sul modello rappresentato dai c.d. "Bed & Breakfast" esistenti sul territorio provinciale.

Al fine di organizzare un adeguato percorso progettuale istituì un apposito "Tavolo di studio" che ha visto il coinvolgimento del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive della Provincia di Torino, delle ATL provinciali e delle Associazioni di categoria e dei consumatori.

I lavori del Tavolo per lo studio del marchio collettivo e del sistema d'attribuzione della qualità dei Bed & Breakfast, in seguito definiti "B&B", hanno avuto avvio nel marzo 2001.

I lavori del Tavolo hanno originato un sistema d'identificazione e valutazione degli elementi indicanti la qualità dell'accoglienza in una struttura B&B, il relativo schema d'attribuzione del marchio e le modalità di gestione per l'attribuzione ed eventuale revoca dello stesso.

Con l'istituzione del Marchio della qualità dei B&B la Provincia di Torino, avvalendosi del "Tavolo di studio", si è posta l'obiettivo di selezionare, garantire ed accompagnare, nella ricerca di un continuo miglioramento della qualità dell'accoglienza offerta, i B&B del territorio provinciale che ne facciano richiesta.

Da un punto di vista metodologico, il Tavolo ha individuato tre "focus" che hanno guidato il percorso progettuale:

- L'attenzione alla tipologia della struttura ricettiva di riferimento;
- L'idea che la qualità dell'accoglienza afferisca specialmente ai modi ed alle attenzioni rivolte all'ospite;
- Il concetto di sensibilizzazione alla qualità dell'accoglienza ed il conseguente percorso progressivo;

Pertanto i lavori del Tavolo hanno identificato tre aree o ambiti in cui possono essere compresi i servizi, le attenzioni e le garanzie atte a migliorare la qualità dell'accoglienza offerta dai B&B provinciali.

Tali aree sono:

- L'accoglienza intesa come insieme di attenzioni e cure rivolte all'ospite;
- La tutela intesa come tutti quegli elementi che possano garantire l'incolumità fisica dell'ospite durante la sua permanenza;
- L'ambiente inteso come tutte quelle attenzioni che il gestore del B&B può mettere in campo al fine di contribuire al miglioramento del territorio e quindi in modo indiretto al grado di attrazione da questo esercitato nei confronti dell'ospite.

Il Marchio quindi, rappresentato da un unico elemento grafico, è, in un'ottica di percorso di miglioramento del servizio offerto dai gestori delle strutture B&B, l'espressione di un'attenzione in un ambito specifico al momento della rilevazione ed attribuzione dello stesso ma funge da sprone per la messa in campo degli elementi correlati agli altri ambiti.

CAPO I

IL MARCHIO

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, si propone:
 - a) Di definire le caratteristiche del Marchio Collettivo di qualità dei “B&B della Provincia di Torino”, in seguito definito “Marchio”;
 - b) Di regolamentare l'uso del Marchio;
 - c) Di tutelare e difendere il Marchio;
 - d) Di concedere agli aventi diritto, a seguito d'apposita domanda, l'aderenza all'uso del suddetto Marchio, determinandone le modalità di concessione e le sanzioni in caso d'inadempimento;
 - e) Di controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il Marchio sia usato conformemente ai criteri ivi contenuti;
 - f) Di definire le funzioni del “Comitato per la gestione e l'attribuzione del Marchio della Qualità dei Bed & Breakfast della Provincia di Torino”, composto dal “Comitato Esecutivo” e dal “Comitato di Monitoraggio”.

ART. 2 - TITOLARE DEL MARCHIO

1. La Provincia di Torino, con sede a Torino in Via Maria Vittoria n. 12, istituisce un Marchio Collettivo per la classe 43 per il prodotto definito “Alloggi temporanei”.
2. L'istituzione del Marchio persegue lo scopo di promuovere il prodotto suddetto.
3. La Provincia di Torino è titolare del Marchio di cui sopra ed il Presidente della Provincia di Torino ha quindi la rappresentanza nelle eventuali azioni di Tutela del Marchio ed in giudizio.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

1. Il Marchio, come allegato al presente Regolamento sotto A), raffigura una tazzina nera sormontata da un tetto di colore rosso, entrambi stilizzati, con tre sbuffi di fumo di colore celeste sfumato. Sotto la tazzina sono riportate le seguenti diciture:
 - “B&B DOC” di colore nero e rosso;
 - “Denominazione d'Ospitalità Controllata” di colore rosso;
 - “ACCOGLIENZA TUTELA AMBIENTE” di colore celeste sfumato.

In alto a destra è raffigurato il logo della Provincia di Torino.

2. I colori rivendicati sono i seguenti: Rosso (Pantone Red n. 032), Azzurro (Pantone n. 300 + Pantone n. 300 sfumato al 50% + Pantone n. 300 sfumato al 20%) e Nero (Pantone Process Black).

3. Il marchio è costituito da un elemento grafico univoco, descritto al comma 1 del presente articolo, cui si abbina un attestato, emesso dal Comitato Esecutivo definito e caratterizzato al successivo Capo II.

CAPO II

COMITATI PER IL MARCHIO DI QUALITÀ

ART. 4 – ISTITUZIONE

1. La Provincia di Torino, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98134 del 3 giugno 2003 e s.m.i. che approva il presente Regolamento, istituisce il “Comitato per la gestione e l’attribuzione del Marchio della Qualità dei Bed & Breakfast della Provincia di Torino”, in seguito definito “Comitato di Gestione”, composto dal “Comitato Esecutivo” e dal “Comitato di Monitoraggio”.
2. Il Comitato di Gestione è nominato con decreto del Presidente della Provincia di Torino secondo quanto specificato negli articoli che seguono.

ART. 5 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Le funzioni del Comitato di Gestione sono ripartite, in relazione alla composizione definita al precedente articolo, come stabilito nei commi seguenti.
2. I compiti del Comitato Esecutivo sono suddivisibili in tre ambiti tematici, così definiti:

□ **Amministrazione**

- Gestire il funzionamento del Comitato di Gestione;
- Acquisire le richieste d’attribuzione del marchio e attribuire il Marchio di Qualità dei B&B della Provincia di Torino agli operatori richiedenti;
- Organizzare il calendario lavori del Comitato di Gestione;
- Fornire aggiornamenti per il sito Web;
- Istituire e mantenere aggiornato l’archivio delle strutture certificate;

□ **Consulenza**

- Predisporre e approvare le modifiche e gli aggiornamenti alla “Tabella degli elementi costitutivi degli ambiti di valutazione”, in seguito definita “Tabella dei parametri”;
- Pianificare gli incontri esplicativi sulle caratteristiche e modalità d’attribuzione del marchio ai richiedenti;
- Individuare i percorsi formativi;
- Aggiornare e promuovere la “Carta dell’accoglienza”;
- Studiare ed approntare le azioni di miglioramento del sistema qualità dei B&B provinciali;
- Ideare, redigere, modificare la modulistica prevista dalla “Tabella dei parametri”.

□ **Controllo**

- Predisporre le verifiche di rilevazione delle congruenze dei parametri della qualità con le caratteristiche presentate dai richiedenti;
 - Tutelare l'immagine del marchio nella sua interezza;
 - Disporre le esamine e organizzare le audizioni per le eventuali lamentele degli ospiti;
 - Predisporre tutte le azioni atte all'estensione o alla revoca del marchio;
 - Verificare il rispetto del presente Regolamento.
3. Il Comitato di Monitoraggio collabora con il Comitato Esecutivo nei lavori relativi agli ambiti tematici definiti "consulenza" e "controllo", descritti al comma 2 del presente articolo, e ne coadiuva l'attività durante la fase d'attribuzione del Marchio.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione è composto dai membri appartenenti al Comitato Esecutivo ed al Comitato di Monitoraggio, così come definiti nei successivi articoli.
2. Gli organi del Comitato di Gestione sono i medesimi del Comitato Esecutivo, definiti all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 7 – COMPOSIZIONE, ORGANI E DURATA DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dai seguenti 4 (quattro) membri:
 - Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive della Provincia di Torino o suo delegato;
 - Un rappresentante qualificato per ciascun ambito turistico territoriale e significativo dell'ATL provinciale, per un totale di 3 (tre) membri.
2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica a tempo indeterminato, fatte salve eventuali sostituzioni proposte dal Presidente dell'ATL o dovute alla cessazione dell'incarico nell'Ente.
3. Sono organi del Comitato Esecutivo:
 - Il Presidente;
 - Il Segretario.
4. Il Dirigente del "Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive" della Provincia di Torino, o suo delegato, assume la carica di Presidente del Comitato Esecutivo e svolge i seguenti compiti:
 - a) coordina le attività, convoca e presiede le sessioni ordinarie e straordinarie del Comitato Esecutivo e del Comitato di Gestione;
 - b) accerta il rispetto dei requisiti di appartenenza dei membri del Comitato di Monitoraggio;
 - c) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
 - d) accerta che si operi in conformità agli interessi perseguiti con l'istituzione del marchio;

- e) propone la nomina, per specifiche sessioni di lavoro, di consulenti qualificati in rappresentanza della categoria composta da enti, agenzie ed aziende che svolgono attività di promozione e/o formazione in ambito turistico sul territorio provinciale al fine di integrare il Comitato di Monitoraggio;
5. Il Presidente del Comitato nomina un Segretario scegliendolo tra dipendenti del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive della Provincia di Torino.
6. Il Segretario ha funzioni di verbalizzazione delle sedute, predisposizione degli atti e coadiuva il Presidente nell'attività amministrativa di cui all'art. 5. Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto.

ART. 8 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL COMITATO DI MONITORAGGIO

1. Il Comitato di Monitoraggio è composto da:
- Rappresentanti qualificati della categoria delle associazioni B&B attive e con sede sul territorio provinciale, nel numero massimo di 3 (tre);
 - Rappresentanti qualificati della categoria delle associazioni di consumatori attive e con sede sul territorio provinciale, nel numero massimo di 3 (tre);
 - Per le riunioni del Comitato di Gestione i Rappresentanti delle categorie possono indicare delegati in loro sostituzione, che abbiano gli stessi requisiti dei titolari.
2. Il Comitato di Monitoraggio è nominato dal Presidente della Provincia sulla base delle designazioni di cui al comma 3 e dura in carica due anni con possibilità di rielezione e nuova nomina per ciascuno dei membri cessati dall'incarico.
3. La designazione dei componenti il Comitato di Monitoraggio, espressione di due specifici comparti di appartenenza, sarà autonomamente garantita dalle associazioni interessate ed avverrà a seguito dei seguenti passaggi:
- Affissione all'Albo della Provincia di Torino dell'informazione relativa alla convocazione dell'incontro, indetto dal Comitato Esecutivo, per l'elezione dei componenti il Comitato di Monitoraggio con almeno 30 giorni di anticipo.
 - Incontro presso la Provincia di Torino con le associazioni interessate.
 - Designazione entro 30 gg dall'incontro, di cui al precedente punto, da parte delle Associazioni partecipanti dei loro rappresentanti.
 - La designazione sarà comunicata attraverso lettera congiunta sottoscritta da parte delle associazioni dei B&B inviata alla Provincia di Torino. Altrettanto avverrà per quanto concerne le associazioni dei consumatori.
 - Se non pervenissero alla Provincia di Torino le lettere di designazione di cui al precedente punto si procederà ad estrarre a sorte i nominativi delle associazioni che potranno designare i rappresentanti tra quelle presenti all'incontro informativo di cui ai precedenti punti.
 - Le Associazioni di cui al presente articolo devono presentare Atto costitutivo e Statuto, da cui si desuma il perseguimento, da parte dell'Associazione, di finalità congrue e compatibili con quelle richieste dalla Provincia di Torino per questo specifico ambito di attività.
 - Se un componente del comitato di Monitoraggio non partecipa per 3 (tre) volte consecutive agli incontri senza comunicarlo decade.

- Qualora, per sopraggiunta impossibilità, un componente del Comitato di Monitoraggio non possa più prendere parte agli incontri, dia le dimissioni o decada, la categoria di appartenenza deve provvedere ad indicare un sostituto.
 - La decadenza è sancita dal Comitato Esecutivo previa verifica della mancanza di uno o più requisiti di appartenenza.
4. Il Comitato di Monitoraggio, con decreto del Presidente della Provincia di Torino, può essere ulteriormente integrato nella sua composizione, per specifiche sessioni di lavoro, da consulenti qualificati in rappresentanza della categoria composta di enti, agenzie ed aziende che svolgono attività di promozione e/o formazione in ambito turistico sul territorio provinciale. Tali componenti non hanno diritto di voto.
 5. La scelta dei consulenti da parte del Presidente della Provincia di Torino, su proposta del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive, è effettuata sulla base del “curriculum vitae” presentato dai soggetti interessati a seguito di apposita richiesta formalizzata dal Comitato Esecutivo.
 6. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è volontaria. La Giunta Provinciale deciderà, mediante apposita deliberazione, se corrispondere ai componenti del Comitato di Monitoraggio il compenso forfetario delle spese giornaliere, da quantificarsi annualmente con Determina Dirigenziale.

ART. 9 – REQUISITI DEI COMPONENTI I COMITATI

1. Il Dirigente della Provincia di Torino, o suo delegato, indicato quale Presidente del Comitato di Gestione, deve appartenere al Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive.
2. I rappresentanti dell’ ATL provinciale devono avere seguito il percorso formativo richiesto.
3. I membri che compongono il Comitato di Monitoraggio devono:
 - aver seguito il percorso di formazione come successivamente definito;
 - aver svolto almeno due visite in supporto ai “rilevatori” presso strutture B&B che hanno richiesto il marchio;
 - aver partecipato almeno a due sedute del Comitato di Monitoraggio come uditori.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

1. Ogni membro del Comitato Esecutivo ha diritto ad un voto ed ogni decisione è presa in base all’espressione della maggioranza dei votanti presenti: in caso di parità di voti, il voto del Presidente del Comitato Esecutivo ha valore doppio.
2. Qualora la convocazione per la sessione di lavoro preveda all’ordine del giorno l’assegnazione o la revoca del Marchio di qualità, il Comitato Esecutivo è integrato dal Comitato di Monitoraggio; quest’ultimo esprime due voti, uno delle associazioni B&B ed uno delle associazioni di consumatori a maggioranza dei propri componenti.

3. I consulenti designati appartenenti al Comitato di Monitoraggio non hanno diritto di partecipare al voto espressione della volontà del Comitato stesso.
4. Le sessioni ordinarie sono convocate dal Presidente.
5. Le sessioni straordinarie del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente per sua volontà o su richiesta formalizzata da parte di almeno due membri del Comitato Esecutivo.
6. Le sessioni straordinarie del Comitato di Monitoraggio sono convocate dal Presidente per sua volontà o su richiesta formalizzata da parte di almeno i 2/3 dei membri del Comitato di Monitoraggio.
7. L'avviso di convocazione, da spedire con lettera raccomandata, deve pervenire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la sessione di lavoro e deve contenere gli argomenti fissati all'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita, nonché il luogo della riunione.
8. Per la costituzione del Comitato di Gestione è necessaria la presenza della metà più uno del Comitato Esecutivo.
Per le riunioni disgiunte, il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
9. Per le questioni relative ad eventuali modifiche da approntare al marchio o al presente Regolamento, la Provincia di Torino, nelle vesti del Presidente del Comitato Esecutivo, si riserva l'esclusività della decisione previa discussione ed espressione del parere non vincolante da parte degli altri membri del Comitato Esecutivo ed, eventualmente, del Comitato di Monitoraggio.

CAPO III

ATTRIBUZIONE ED USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

ART. 11 – AMBITI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione per l'attribuzione del marchio è effettuata sui parametri dei 3 (tre) ambiti di valutazione e precisamente:

ACCOGLIENZA

TUTELA

AMBIENTE

2. Per quanto attiene la valutazione della rispondenza ai requisiti previsti dal Marchio, gli ambiti sono caratterizzati da due tipologie di elementi costitutivi:
 - Elementi obbligatori;
 - Elementi facoltativi.

Gli elementi obbligatori e quelli facoltativi sono elencati nella “Tabella dei parametri”

ART. 12 – REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO

1. Per poter presentare la richiesta di conferimento del Marchio di Qualità bisogna dimostrare preliminarmente di possedere i seguenti requisiti:
 - avvenuta apertura della struttura B&B secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - accettazione e sottoscrizione delle condizioni previste dalla “Carta dell’Accoglienza dei B&B” predisposta dal Comitato di Gestione;
 - aver richiesto di seguire o aver già seguito il percorso di formazione, previsto dal presente regolamento, non oltre i 24 mesi precedenti alla domanda di conferimento del Marchio.
2. Successivamente, per ottenere il conferimento del Marchio di Qualità, bisogna dimostrare di:
 - a) possedere tutti gli elementi obbligatori dei 3 ambiti più almeno 7 elementi facoltativi scelti tra quelli dei 3 ambiti.
 - b) aver seguito il percorso di formazione previsto dal presente regolamento.

ART. 13 – MODALITÀ PER RICHIEDERE L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO

1. Ai fini dell’acquisizione del marchio i gestori dei B&B del territorio provinciale devono far pervenire alla presidenza del Comitato di Gestione formale richiesta scritta di candidatura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando ed utilizzando i modelli predisposti dal Comitato stesso.
2. La richiesta deve essere accompagnata da apposita autocertificazione, ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti, in quel momento certificabili, indicati nell’articolo 12.
3. Il calendario per la presentazione delle richieste di adesione al Marchio viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

ART. 14 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. Sulla base delle domande pervenute il Comitato di Gestione pianifica le visite di rilevazione, con le modalità ritenute più idonee, che sono lo strumento atto a consentire la verifica del possesso degli elementi di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.
2. Le visite di rilevazione sono eseguite da due rilevatori (di norma un componente del Comitato Esecutivo e l’altro del Comitato di Monitoraggio) individuati dal Presidente del Comitato di Gestione.
3. I rilevatori, utilizzando la check list di rilevazione, verificano la presenza degli indicatori necessari all’attribuzione del marchio.
4. Qualora dalla rilevazione emergano delle carenze, ai fini dell’ottenimento del riconoscimento, recuperabili entro 30 giorni, i rilevatori devono fissare una visita ulteriore.
5. Alla fine della rilevazione la check list è firmata sia dai rilevatori sia dal gestore e consegnata al Comitato Esecutivo.
6. A conclusione di tutte le visite di rilevazione il Comitato di Gestione si riunisce e, sulla base dei report di rilevazione e degli accertamenti eseguiti sulle autocertificazioni presentate, compila la lista dei B&B che possono fregiarsi del marchio della qualità dei B&B della Provincia di Torino.
7. Tutti i candidati ricevono comunicazione in merito all’esito della valutazione effettuata da parte del Comitato Esecutivo.

ART. 15 – ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL MARCHIO

1. Con atto del competente dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive, su proposta/parere del Comitato di Gestione è rilasciata la concessione per l’uso del marchio ai B&B ritenuti idonei all’acquisizione dello stesso.

2. Le attività svolte dal Comitato di Gestione daranno origine ad un archivio documentale e all'elenco dei "B&B con Marchio di Qualità della Provincia di Torino", recepito con apposito atto formale da parte di questo Ente.
3. Il Marchio della Qualità dei B&B della Provincia di Torino può essere revocato in caso di perdita dei parametri della qualità identificati, dei requisiti, di manifesta e comprovata inadempienza o scorrettezza rispetto agli impegni sottoscritti con l'accettazione della "carta dell'accoglienza".
4. La revoca dell'attribuzione del marchio è effettuata con atto del dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive, su proposta/parere del Comitato Esecutivo, a seguito di votazione assunta a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto, come stabilito all'art. 10 del presente Regolamento. Con l'atto di revoca può essere disposta, nei casi più gravi, l'impossibilità di candidarsi per l'acquisizione del marchio per i cinque anni seguenti, a decorrere dal giorno di efficacia dell'atto stesso.
5. Qualora giungessero all' ATL competente lamentele particolarmente gravi, le medesime comunicano immediatamente alla Presidenza del Comitato Esecutivo le informazioni in loro possesso.
6. La presidenza, valutata la gravità delle comunicazioni ricevute, convoca in sessione straordinaria il Comitato di Gestione ed il gestore del B&B coinvolto, al fine di effettuare le opportune verifiche.
7. Il Comitato di Gestione si avvale, nell'ambito dell'attività di controllo, di uno strumento definito "modulo di soddisfazione dell'ospite", utilizzato anche per trasferire al tavolo ed al gestore di B&B informazioni relative al livello di accoglienza fornito/percepito dall'ospite ed eventuali proposte migliorative del servizio offerto.
8. Il modulo, predisposto dal Comitato di Gestione, può essere consegnato dall'ospite direttamente al gestore oppure inoltrato alla Presidenza del Comitato Esecutivo.
9. Il Marchio ha validità di anni 3 (tre) dall'ultima visita di controllo, salvo quanto di seguito specificato, e si intende rinnovato in assenza di diverse comunicazioni da parte del Comitato di Gestione. Per il mantenimento del Marchio i gestori dovranno partecipare in ogni anno solare ad almeno un incontro di "mantenimento" tra quelli indicati dalla Provincia di Torino, come stabilito dall' art. 16, comma 5.
10. Il Comitato di Gestione si riserva di predisporre ulteriori visite di rilevazione dei requisiti di attribuzione del marchio. Il gestore del B&B interessato alla visita sarà preventivamente avvisato.
11. Nel caso di assenza giustificata del gestore all'incontro di mantenimento il Comitato di Gestione provvederà a comunicare al gestore stesso la sospensione del Marchio per l'anno in corso. Il marchio potrà essere nuovamente attribuito nell'anno immediatamente successivo dopo la partecipazione del gestore all'incontro di mantenimento e a seguito di una visita di verifica che il Comitato di Gestione provvederà a calendarizzare come previsto dall'art. 14.

ART. 16 – LA FORMAZIONE

1. La formazione specifica, come stabilito agli articoli 5, 9 e 12 del presente Regolamento, è necessaria sia per coloro i quali compongono il Comitato di Gestione, escluso il Presidente, sia per i gestori che concorrono all'ottenimento del marchio di qualità.
2. Il Comitato di Gestione delinea i percorsi formativi, al fine di semplificare ed uniformare la formazione specifica, definendo un unico percorso di formazione sulla Qualità dell'accoglienza dei B&B della Provincia di Torino da rivolgere sia agli operatori dei B&B interessati a candidarsi al marchio, sia ai verificatori del Comitato stesso.
3. Per i membri del Comitato di Monitoraggio è necessario implementare la parte teorica con una parte pratica, consistente nell'affiancare i rilevatori in almeno due visite presso i B&B e nell'essere presenti ad almeno due incontri del Comitato di Monitoraggio.
4. Il percorso di formazione è attivato dalla Provincia di Torino.
5. Ogni anno la Provincia di Torino provvede ad indicare almeno 3 (tre) "incontri di mantenimento" a cui i gestori dei B&B già in possesso del marchio dovranno partecipare per continuare ad aderire al Marchio di Qualità, con le modalità previste dall'art. 15, comma 9. L'informazione ed il calendario di tali eventi saranno inviati con anticipo a tutti i gestori di strutture aderenti.
6. Anche altri enti di formazione o associazioni possono inserire il percorso formativo summenzionato nelle proprie attività formative, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

ART. 17 – MODALITÀ E DIRITTO ALL'USO DEL MARCHIO

1. Il marchio deve essere usato in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, volte ad assicurare:
 - a) uniformità costante nella qualità dei servizi, al fine di garantire l'ospite ed il prestigio del marchio;
 - b) uniformità dell'immagine grafica e cromatica del marchio in tutte le sue possibili applicazioni.
2. I B&B che saranno ammessi all'uso del marchio dovranno utilizzare soltanto il marchio consegnato dal Comitato Esecutivo con il relativo attestato senza alterarlo in alcun modo, sia come immagine grafica e cromatica che come contenuti dell'attestato.
3. Il marchio potrà essere riprodotto ed utilizzato su scatole, confezioni in genere, carta intestata del B&B, fatture, biglietti da visita, materiale pubblicitario, etichette, stampigliature e in ogni modo che la moderna tecnica potrà suggerire, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Esecutivo.

ART. 18 – TUTELA DEL MARCHIO

1. Spetta alla Provincia di Torino, tramite il Comitato di Gestione, il controllo circa l'utilizzazione del marchio secondo le modalità ivi indicate.
2. Il Comitato di Gestione, può compiere le indagini necessarie per verificare che i B&B si conformino alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, anche richiedendo la documentazione in possesso dei gestori di B&B atta a comprovare tale conformità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL REGOLAMENTO

1. I gestori delle strutture che hanno conseguito il Marchio di Qualità con regolamenti precedenti a quello in vigore, verranno informati delle modifiche e, al fine di mantenere la validità del proprio Marchio, saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro la verifica di sorveglianza successiva.
2. I gestori che hanno conseguito il Marchio in uno o due degli ambiti previsti dal precedente regolamento dovranno presentare domanda di completamento del marchio entro la scadenza del primo bando successivo all'entrata in vigore del presente regolamento allo scopo di acquisire i parametri dell'ambito o degli ambiti mancanti. I gestori dovranno presentare richiesta al Comitato di Gestione, come previsto dall'art 13 del presente regolamento, che provvederà a calendarizzare la visita di rilevazione.
3. In caso di mancato completamento del Marchio, il Comitato di Gestione provvederà alla revoca del Marchio secondo quanto previsto dall'art. 15.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi della L. 675/96, il Comitato di Gestione, tramite i suoi componenti autorizzati, non può rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente atto informazioni cui ha avuto accesso nel corso della valutazione di un richiesta o durante attività accertativa finalizzata all'utilizzazione del marchio.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

